

A chi si rivolge: tutti i cittadini italiani

Normative di riferimento: Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773);

D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

D.M. 28 Aprile 1998 Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per uso difesa personale

Sintesi

- Sul piano prettamente ontologico e semantico, l'uso occasionale sta ad indicare che l'utilizzo di sostanze stupefacenti può essere riferito ad un utilizzo che non rientri nelle abitudini di vita del soggetto. Possiamo dire, sostanzialmente, che è occasionale tutto ciò che non è abituale, intendendo con abituale tutto ciò che rientra nelle abitudini, e nelle dipendenze (nel caso di uso di sostanze stupefacenti) della persona in questione.
- Gli elementi che l'amministrazione dovrà vagliare dovranno essere in grado di restituire un quadro che sia il più aderente possibile alla realtà sociale e psicologica del soggetto.
- Sul piano della realtà sociale, infatti, sarà obbligo dell'amministrazione mettere al vaglio quegli elementi tipici della socialità della persona come, ad esempio, la convivenza con soggetti pregiudicati o comunque considerati potenzialmente in grado di abusare di armi. Oppure nella sfera amicale. L'essere infatti in rapporto di amicizia stretta con soggetti considerati pericolosi (es. delinquenti abituali) potrebbe infatti costituire elemento avvalorante un mancato rilascio o rinnovo di porto d'armi.
- Sul piano psicologico, invece, l'amministrazione dovrà valutare quegli elementi caratterizzanti la sfera psicologica del soggetto. Rientrano, in questo caso, valutazioni in merito ad eventuali patologie di carattere psicologico e psichiatrico in forma più o meno grave e l'uso di psicofarmaci o, come nel caso che interessa a noi, l'uso di sostanze stupefacenti.
- Secondo la sentenza del Tar Campania, la singola segnalazione o episodio di uso occasionale di sostanze stupefacenti, da solo non avvalorata e non legittima l'amministrazione a negare un rinnovo di porto d'armi.